

**VERBALE DI INCONTRO PER L'EROGAZIONE DELL'ELEMENTO  
ECONOMICO TERRITORIALE PER IL PERIODO  
GIUGNO 2012 - DICEMBRE 2012 PER I LAVORATORI DELLE  
IMPRESSE DEL SETTORE LEGNO ARREDAMENTO DEL VENETO**

Il giorno 26 giugno 2012 presso la sede della Confartigianato Imprese Veneto in Marghera (VE) si sono incontrate:

la **CONFARTIGIANATO IMPRESE Veneto** rappresentata dal Presidente Giuseppe Sbalchiero, con l'assistenza del segretario regionale Patrizio Morettin, del Presidente di categoria Donato Pedron, del responsabile del settore relazioni sindacali Ferruccio Righetto e del Sig. Oscar Rigoni funzionario del settore medesimo;

la **CNA del Veneto** rappresentata dal presidente Alessandro Conte, dal dirigente regionale di categoria Pozzebon Gianluca con l'assistenza del segretario regionale Mario Borin e del responsabile regionale per le relazioni sindacali Luigi Fiorot;

la **CASARTIGIANI del Veneto** rappresentata dal Presidente Roberto Pignata assistito dal segretario generale Andrea Prando, dal responsabile regionale per le relazioni sindacali Zenone Giuliato e dal Sig. Umberto D'Aliberti del settore stesso;

e

la **Fillea-CGIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Leonardo Zucchini;

la **Filca-CISL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Salvatore Federico;

la **Feneal-UIL** rappresentata dal Segretario Generale Regionale Sig. Valerio Franceschini;

è stata stipulata la seguente intesa:

Visto che:

- Il punto 2 del contratto collettivo regionale di lavoro del 21 dicembre 2011, per i dipendenti delle imprese artigiane del settore legno - arredamento del Veneto, prevede l'Elemento Economico Territoriale (EET) con le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 67, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 ed al Decreto Interministeriale del 7 maggio 2008, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 47 della Legge di Stabilizzazione 2011, attuativo dell'art. 53 della Legge n. 122/2010 (contratto di produttività), nonché quanto previsto dall'art. 26 Legge 15 luglio 2011, n. 111 e loro successive modifiche ed integrazioni, collegato all'andamento produttivo della categoria artigiana veneta sopra richiamata per il periodo di riferimento settembre 2011 – marzo 2012, nonché che l'EET ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento delle competitività

aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, dalle circolari interpretative (circolare dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011, n. 3) e dall'Accordo interconfederale regionale 24 marzo 2011.

- Il medesimo articolo prevede per l'erogazione dell'EET che le parti debbano effettuare uno specifico incontro per verificare l'andamento positivo di almeno due dei parametri individuati;

Le parti verificate (fonte EBAV):

- Che il numero delle imprese aderenti all'Ente Bilaterale dell'Artigianato Veneto – EBAV del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,1% nel periodo di riferimento (settembre 2011-marzo 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (settembre 2010 – marzo 2011);
- Che il numero dei lavoratori del settore legno – arredamento è diminuito del – 2,3% nel periodo di riferimento (settembre – marzo 2012) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (settembre 2011 - marzo 2012);
- Che i due parametri (aziende/lavoratori), pur essendo negativi rientrano nei limiti previsti del succitato CCRL del 21 dicembre 2011, per cui risulta superflua la verifica delle ore medie di sospensione per dipendente nel periodo settembre 2011 – marzo 2012;

concordano quanto segue:

1. A far data dal **01 giugno 2012** al **31 dicembre 2012** sarà erogato per tutte le ore (ordinarie e straordinarie) effettivamente lavorate a tutti i dipendenti (quadri, impiegati e operai, ad eccezione dei lavoranti a domicilio) in forza nel settore legno arredamento artigiano nel periodo di riferimento (settembre 2011 – marzo 2012), l'EET seguente:

LIVELLI	EET mensile dal 01.06.2012 al 31.12.2012	EET oraria dal 01.06.2012 al 31.12.2012
A S	€ 53,71	0,030868
A	€ 48,55	0,27902
B	€ 41,32	0,23747
C S	€ 38,66	0,22218
C	€ 36,15	0,20776
D	€ 32,02	0,18402
E	€ 28,92	0,16621
F	€ 25,82	0,14839

2. Agli apprendisti, assunti in base alla legge 196/1997, viene riconosciuto l'EET a condizione che possano far valere un'anzianità aziendale di 7 (sette) mesi nel periodo di riferimento;

3. L'EET è escluso ai fini del computo del TFR.
4. Le parti ribadiscono che l'EET previsto dal CCRL del 21 dicembre 2011 ha le caratteristiche della retribuzione premiale prevista dalla contrattazione collettiva territoriale riconducibile agli elementi collegati al miglioramento della competitività aziendale, così come previsto dalla normativa vigente e dalle circolari interpretative (circolare Agenzia delle Entrate e Ministero del Lavoro n. 3 del 14 febbraio 2011) e dall'Accordo interconfederale regionale 24 marzo 2011.
5. Per quanto non esplicitamente richiamato si applicano le regole di cui al punto 2 del CCRL del 21 dicembre 2011.